

UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di Edolo, Malonno, Corteno Golgi, Sonico e Paisco Lovenjo

Via Porro, 27 – 24048 Edolo

Tel. 0364/72052 - Fax 0364/778886

Codice Fiscale e Partita Iva 03 241 670 987

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Determinazione n. 70

del 14/09/2026

Oggetto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/09/2026-31/12/2036 ex articolo 50 comma 1 lett.B) del D.Lgs. nr. 36/2023 CIG BCEC4C527D.

Il Responsabile di Area

Premesso che:

- ✓ con deliberazione dell'Assemblea n. 04 del 24/02/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2026/2028;
- ✓ con il decreto del Presidente dell'Unione n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Premesso che il servizio di brokeraggio assicurativo, affidato con propria determinazione n. 136 del 11/09/2017 è scaduto il 31/08/2026;

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla Pubblica Amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, sia con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio, che alla gestione dei rapporti con le diverse compagnie assicuratrici con cui vengono stipulati i singoli contratti;
- che il broker svolge attività di assistenza e consulenza finalizzate all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei per l'Ente, di assistenza nella fase di gara e nella successiva esecuzione di tutti i lotti dell'appalto assicurativo, compresa l'interfaccia - favorevole all'Ente - tra questo e le compagnie nella gestione dei sinistri e ciò ha reso sempre più frequente il ricorso delle amministrazioni pubbliche alla collaborazione del broker assicurativo, figura professionale già disciplinata dalla L. n.792/1984 e oggi prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005;
- l'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Unione e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile ed amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle pubbliche amministrazioni al broker assicurativo, qualora le stesse non dispongano al loro interno la professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto ad una figura esterna specializzata è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione di contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge affida lo svolgimento delle attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, in effetti secondo quanto disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.209/2005 e s.m.i., il quale prevede che "l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker garantisce la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali l'Amministrazione potrebbe essere soggetta; il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, ha le competenze idonee al fine di condurre azioni di studio e valutazione delle peculiari necessità di ogni singolo Ente e di proporre le migliori soluzioni assicurative, sia in termini di funzionalità che di economicità, a tutela degli interessi del Comune, di assistere quest'ultimo nella redazione dei documenti di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi e nella trattazione degli eventuali sinistri;

Ritenuto pertanto opportuno continuare a servirsi, da parte di questa Unione, del servizio di brokeraggio assicurativo, non disponendo al proprio interno di personale dotato di professionalità tale da garantire lo svolgimento dell'attività di cui trattasi;

Rilevato altresì che l'apporto del Broker appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale, per le ampie conoscenze del mercato assicurativo, è in grado di valutare e discernere le necessità dell'Ente e di sottoporre a queste Amministrazione le migliori formule assicurative disponibili sul mercato;

Considerato che le attività di assistenza e consulenza sono opportune e convenienti per l'Ente e che le prestazioni del Broker vengono retribuite, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, attraverso il riconoscimento da parte della Compagnia Assicuratrice di una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto concluso, il cui valore rimane comunque immutato, nulla essendo ulteriormente dovuto da parte dell'Ente;

Ravvisata pertanto la necessità di dar corso al procedimento di affidamento per il servizio in oggetto;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 50, comma b) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici, all'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'Unione dei Comuni per il periodo 01-09-2026 ed il 31-12-2036;

Dato atto le normative vigenti che dispongono l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP, del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o delle piattaforme elettroniche di acquisto regionali ed in particolare:

- l'art. 1, commi 449 e 450 della legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- l'art. 7 comma 2, D.L. 52/2012;
- l'art. 1, D.L. n. 95/2012;

Rilevato che i contratti stipulati in violazione degli obblighi normativi sopra elencati costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ed erariale;

Consultato il sito www.acquistinretepa.it e rilevato che non sono attive alla data odierna, convenzioni CONSIP per il servizio in parola;

Preso atto della disponibilità della Società NORD BROKER srl a confermare la prosecuzione del rapporto di brokeraggio assicurativo alle stesse condizioni in essere;

Ritenuto, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di cui trattasi;

Considerato che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale e capacità tecnica professionale necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

Rilevato che la presente costituisce determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del T.U. 267/2000;

Rilevato che con determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5 marzo 2008, con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs. n.626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n.123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 e 3 bis del D. Lgs. 81/2008, è stata esclusa la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, essendo l'attività oggetto del presente affidamento un servizio di natura intellettuale;

Considerato che:

- l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241 e, al fine di assicurare la massima trasparenza, essa è stata compiuta tenendo conto del grado di soddisfazione maturato con riferimento al precedente rapporto contrattuale;

Ritenuta la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

Visto l'art.109 del D.Lgs 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni) che disciplina il "Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi" e il Regolamento Isvap ora IVASS n.5 del 16 ottobre 2006 "Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 5)".

Richiamati espressamente:

- ✓ l'art. 50, comma b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- ✓ l'art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificato, da ultimo, dal comma 130 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n.145;

Visti altresì:

- ✓ il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ l'art.183 (in special modo i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis) del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che:

- a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
- b) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- c) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione della presente;

Dato atto dei propri pareri:

- ✓ di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ✓ il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;
- ✓ espressi ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dagli articoli 7.4 e 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Richiamato il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che le premesse, i richiami e l'intera narrativa costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di approvare** il report della procedura n. 222916173 allegato alla presente e generato automaticamente dalla piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.a. riportante tutte le fasi della procedura procedendo ad un'aggiudicazione anticipata rispetto alla scadenza indicata nei documenti di gara visto il caricamento dell'offerta sulla piattaforma telematica da parte dell'operatore economico effettuata con largo anticipo rispetto alla scadenza impostata;
3. **di affidare**, a seguito di verifica positiva del possesso dell'attestazione resa dall'operatore economico, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 36/2023, il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01/09/2026 – 31/12/2036, alla ditta Nord Broker S.r.l. con sede legale ed operativa in Darfo Boario Terme (BS), Via Alabarde n.1, P.IVA 02538210986, iscritta al Registro Unico degli intermediari RUI al n.B000014413, sulla base delle prescrizioni contrattuali e disciplinare d'incarico contenute nella lettera d'invito, allegate ed inserite nella piattaforma SINTEL;
4. **di dare atto** che:
 - il servizio in oggetto attualmente non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né a quelle ARIA (Azienda Regionale per l'innovazione degli acquisti di Regione Lombardia), né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
 - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per l'Unione, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle Compagnie Assicurative, che determinano l'entità dei premi già tenendo in considerazione le quote di provvigione da riconoscere agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla sentenza della Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n.179/2008;
 - il servizio in parola è stato pertanto acquisito tramite la piattaforma regionale Sintel Aria Lombardia;
5. **di dare inoltre atto** che:
 - l'obiettivo perseguibile con il contratto è quello di garantire il servizio di brokeraggio assicurativo nel rispetto delle norme in materia e dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

- l'oggetto del contratto è la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo, la forma è pubblica amministrativa, e le clausole ritenute essenziali sono le medesime dell'affidamento precedente come confermato dalla società di brokeraggio assicurativo;
 - la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n.241, considerato l'elevato grado di soddisfazione dell'Ente con riferimento al precedente rapporto contrattuale, come meglio dettagliato in premessa;
 - che la presente costituisce, altresì, determinazione a contrattare, ai sensi dell'art.192 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate negli allegati di gara;
 - che l'operatore economico individuato ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n.136;
6. **di dichiarare**, ai fini degli obblighi di tracciabilità imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. che il CIG assegnato è il seguente Bcec4C527D;
7. **di dare atto** che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo allo scrivente Responsabile del Servizio ed Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n.241;
8. **di comunicare** la presente determinazione alla ditta Nord Broker S.r.l.;
9. **di dare atto che**, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, si procederà alla pubblicazione della presente determina di affidamento sul sito internet dell'Ente, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente";
10. **di adempiere** agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul profilo istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall'articolo art. 1, comma 32, L. n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013;
11. **di garantire**, ai sensi dell'art.1 comma 15, della Legge 6 novembre 2012 n.190, la trasparenza in ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all'albo pretorio sul sito internet ufficiale dell'ente;
12. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
13. **di precisare** che il presente atto è impugnabile unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Pareri di:

- ✓ regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni dell'Unione.
- ✓ regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni dell'Unione.

Addì, 17/09/2026

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to dott. Renato Armanaschi

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
f.to dott. Renato Armanaschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Edolo, lì 20/10/2026

Il Vice Segretario dell'Unione
dott. Renato Armanaschi

Firmato digitalmente da:
RENATO ARMANASCHI
Data: 20/10/2026 14:05:17